

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

A cura di
Antonino Iacono

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte Indirette
Ufficio IVA

I presupposti dell'IVA

Presupposto oggettivo: determinate cessioni di beni e determinate prestazioni di servizi

Presupposto soggettivo: esercizio di impresa, arti o professione

Presupposto territoriale:

- Cessioni di beni, se il bene è nel territorio dello Stato
- Prestazioni di servizi, se ...

Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi

Fino al 31.12. 2009

Regola generale: luogo di stabilimento del
prestatore

Eccezione: luogo di stabilimento del
committente e/o luogo di utilizzo del
servizio

Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi

Dal 01.01.2010 occorre distinguere:

- servizi resi da soggetti passivi a privati consumatori (Business to Consumer o B2C)
- servizi resi da soggetti passivi a soggetti passivi (Business to Business o B2B)

Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi

- B2C → luogo di stabilimento del prestatore
 - Regola invariata
- B2B → luogo di stabilimento del committente
 - Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni disciplinate diversamente fino al 31.12.2009)
- **Soggetti interessati**
 - Operatori economici e enti commerciali
 - Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale
 - Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti intracomunitari)

Deroghe B2B e B2C

- Prestazioni relative ad immobili
 - Localizzazione immobile
- Prestazioni di trasporto passeggeri
 - Tratta percorsa
- Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
 - Materiale esecuzione
 - modifiche dal 2011 → prestazioni di accesso
- Ristorazione e catering
 - Luogo di esecuzione
 - Particolarità per catering a bordo
- Locazione a breve termine dei mezzi di trasporto
 - Messa a disposizione + utilizzo

Deroghe B2C

- Intermediazioni
 - Operazione sottostante
- Trasporto beni
 - Tratta percorsa
 - Intracomunitari → inizio trasporto
- Lavorazioni
 - esecuzione
- Locazione a lungo termine dei mezzi di trasporto
 - Prestatore + utilizzo
- Prestazioni rese tramite mezzi elettronici
 - Prestatore extracomunitario a soggetto stabilito in Italia
- Telecomunicazioni e teleradiodiffusioni
 - Prestatore + utilizzo

Deroghe B2C

- **Esclusione dalla tassazione in Italia**

- Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.)
- Prestazioni pubblicitarie
- Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e simili
- Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative
- Messa a disposizione del personale
- Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
- Concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica
- servizi prestati per via elettronica
- Prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente una delle suddette attività o diritti
- Telecomunicazione e teleradiodiffusione, a meno che non siano utilizzate in Italia

Adempimenti: prestazioni ricevute da SP italiano

Generalizzazione dell'applicazione del meccanismo del “*reverse charge*” (*autofatturazione ovvero integrazione fattura del prestatore comunitario*):

- Per le prestazioni (e per le cessioni)
- Anche per gli enti

Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia

Presenza di stabile organizzazione

- Se rende direttamente il servizio
 - Non si applica il reverse charge
- Se il servizio è reso da casa madre o stabile all'estero
 - Si applica il reverse charge

Adempimenti: prestazioni rese da SP italiano

Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari

- Operazioni non soggette
- Indicazione del numero identificativo del cliente
- Non rientrano nel volume d'affari
- Indispensabile per elenchi INTRA

Momento di effettuazione

- Pagamento del corrispettivo
- Deroga al criterio di effettuazione
 - Prestazioni di servizi
 - effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno
 - che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo
 - ricevute da committente italiano soggetto passivo da parte di prestatori stabiliti in altro Stato comunitario
 - si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro conclusione

Prestazioni di servizi generici rese

Operazione	Momento effettuazione	Termine per ...
Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese membro UE	Incasso del corrispettivo o emissione fattura se antecedente	<p>... <u>fatturazione</u>: al momento di effettuazione.</p> <p>... <u>registrazione</u>: entro 15 gg. dalla emissione e con riferimento alla data di emissione</p> <p>... <u>indicazione in Intra 1 quater</u>: relativo al mese/trimestre effettuazione</p>
Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese extra-UE	No obbligo fattura	

Prestazioni di servizi ricevute

Operazione	Momento effettuazione	Termine per ...
<p>Prestazione acquistata presso soggetto passivo stabilito in Paese UE</p>	<p>Pagamento del corrispettivo</p>	<p>... <u>autofatturazione o integrazione*</u>: al momento della effettuazione. ... <u>registrazione</u>: -entro 15 gg. dalla emissione/integrazione, nel registro fatture emesse - prima dell'esercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti. ... <u>indicazione in Intra 2</u>: relativo al mese/trimestre di effettuazione</p>
		<p>* L'integrazione è consentita solo se la fattura è stata ricevuta contestualmente o antecedentemente al pagamento.</p>

Prestazioni di servizi ricevute per finalità istituzionali non commerciali
- adempimenti per gli enti non commerciali

Operazione	Momento effettuazione	Termine per ...
Prestazione acquistata presso soggetto passivo stabilito in Paese UE	Pagamento del corrispettivo	<p>... <u>autofatturazione o integrazione</u>: al momento della effettuazione.</p> <p>... <u>registrazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro il mese successivo su apposito registro (diverso da quelli afferenti la sfera commerciale);- <u>versamento</u>, entro il mese successivo all'annotazione, l'imposta relativa alla prestazione ricevuta (mod. F24, codice 6099);- <u>presentare</u>, entro il mese successivo all'annotazione una dichiarazione telematica (mod. INTRA 12 o 13) relativa agli acquisti registrati nel mese precedente;

Prestazioni di servizi ricevute

Operazione	Momento effettuazione	Termine per ...
Prestazione acquistata presso soggetto passivo stabili in Paese extra-UE	Pagamento del corrispettivo	<p>... <u>autofatturazione</u>: al momento della effettuazione.</p> <p>... <u>registrazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">-entro 15 gg. dalla emissione, nel registro fatture emesse- prima dell'esercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti <p>NO OBBLIGO INTRA</p>

Nuova disciplina dei rimborsi a soggetti non residenti

La tassazione nel paese del committente e l'applicazione generalizzata del *reverse charge* comportano la riduzione delle ipotesi di rimborso a soggetti stabiliti in uno Stato diverso da quello di rimborso.

Tuttavia, la direttiva 2008/9/CE ha modificato la relativa disciplina, perseguendo due finalità:

- migliorare il controllo delle istanze, controllo affidato innanzitutto allo Stato di residenza del richiedente e poi allo Stato del rimborso;
- Semplificare la procedura (mediante l'uso di strumenti telematici) e ridurre i tempi di esecuzione (previsione di tempi certi).

Nuova disciplina dei rimborsi a soggetti non residenti

Tre procedure

Rimborso dell'imposta assolta

- da operatori nazionali in altri Stati membri
- da operatori comunitari in territorio nazionale
- da operatori extracomunitari in territorio nazionale